



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO in particolare, l'articolo 4-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 4-ter, il quale stabilisce che:

- i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante “*Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità*”;

CONSIDERATO che il comma 3 del già menzionato articolo 4-ter prevede che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, è istituito,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021 e che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, sono definite le modalità relative al riparto del medesimo fondo;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021, con il quale il citato fondo di 115 milioni di euro è stato parzialmente ripartito, per complessivi 34.508.524,26 euro, assegnando, a titolo di acconto, ai comuni capoluogo di provincia, a 48 comuni non capoluogo con oltre 60.000 abitanti o con popolazione pari ad almeno il 60% di quella del capoluogo della provincia di appartenenza, un importo pari alla perdita di gettito stimata sulla base dei dati dei provvedimenti di sfratto pubblicati sul portale dell'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'interno;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo unico del predetto decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 prevede che, al riparto del rimanente ammontare del fondo pari a 80.491.475,74 euro, da assegnare a titolo di conguaglio, a credito o a debito, ai comuni ivi indicati nell'allegato A e a titolo di integrale ristoro ai rimanenti comuni interessati da provvedimenti di sfratto per morosità, si provvede con successivo decreto anche sulla base dei dati certificati dagli enti stessi secondo il modello reso disponibile dal Ministero dell'interno;

CONSIDERATO, altresì, che, con decreto ministeriale del 21 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, sono state approvate le modalità di certificazione della perdita di gettito IMU, per l'anno 2021, derivante dalle disposizioni di cui ai richiamati commi 1 e 2, limitatamente all'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata 2021 accertati alla data di presentazione del certificato medesimo;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VALUTATO che, ai sensi del comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente ai tributi locali il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero di quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, e che, al fine di evitare il ricorso a procedure di stima dell'ammontare complessivo delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 più volte citati sulla base dei soli rimborsi della prima o unica rata 2021, peraltro forniti con la predetta certificazione da un limitato numero di comuni, si rende opportuno acquisire tale ammontare complessivo tramite una nuova certificazione, le cui modalità sono definite con il presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, che si debba procedere all'approvazione di una nuova modalità di certificazione da parte dei comuni della perdita di gettito derivante dai commi 1 e 2 del più volte richiamato articolo 4-ter;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VALUTATO che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

DECRETA

Articolo 1

(Enti tenuti alla certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021- accertata alla data del 31.12.2023 - derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Sono tenuti alla certificazione i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana, delle regioni Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, che abbiano subito una effettiva perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, ovvero che, pur con una perdita di gettito nulla, siano stati destinatari dell'acconto erogato con il decreto del Ministro



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 ottobre 2021.

2. Sono esentati dalla certificazione i comuni delle regioni indicate al precedente comma non destinatari di acconto e con perdita di gettito nulla.
3. Sono tenuti alla certificazione – che deve includere l'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 - anche gli enti che abbiano già trasmesso il modello approvato con il precedente decreto ministeriale del 21 novembre 2023.

Articolo 2

(Modalità di certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 accertata alla data del 31.12.2023)

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata “Area certificati (TBEL, altri certificati)”, accessibile dal sito *web* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all'indirizzo: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> relativa alla perdita di gettito connessa all'esenzione, per l'anno 2021, dal versamento dell'IMU per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità, accertata alla data del 31.12.2023.
2. La certificazione deve essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà reso disponibile nella predetta area riservata a decorrere dall'8 agosto 2024 e fino al 7 novembre 2024. Eventuali proroghe del termine di chiusura della certificazione potranno essere disposte con decreto del Direttore centrale per finanza locale pubblicato sul sito internet dipartimentale.
3. Per i comuni tenuti all'adempimento, la mancata certificazione o la trasmissione del dato richiesto con modalità diverse da quelle sopra indicate comporta l'esclusione dell'ente dal riparto definitivo del fondo e, nell'eventualità di assegnazione dell'acconto, il recupero dello stesso anche con le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 3

(Istruzioni e specifiche)

1. Il modello informatizzato deve essere compilato inserendo l'importo della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 - incluso l'importo delle minori entrate derivanti dai rimborsi concernenti la prima o unica rata IMU 2021 - accertata alla data del 31.12.2023, il numero di immobili esenti ed il valore della base imponibile esente a tale titolo.
2. Per i soli comuni destinatari dell'acconto, il documento reca anche l'importo assegnato con il decreto interministeriale del 15 ottobre 2021 e calcola automaticamente, con l'inserimento del valore della effettiva perdita di gettito, il conguaglio a credito o a debito dell'ente alla data del 31.12.2023.
3. La certificazione deve essere sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale preventivamente censita nella sezione "Configurazione ente" dell'Area certificati e trasmesso con modalità telematica tramite il Sistema certificazioni di cui al precedente articolo entro il termine ivi previsto.

Articolo 4

(Rinvio)

1. Con successivi analoghi provvedimenti saranno definite le modalità di certificazione della perdita di gettito IMU per l'anno 2021 accertate dai comuni negli anni successivi al 2023.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2024

IL CAPO DIPARTIMENTO
Palomba